



Cremona

COMUNE
DI CREMONA

REGOLAMENTO di Polizia Cimiteriale

| | | | | | | |
|----------|---------|----|--------------|-----|------------|---|
| Delibera | C.C. | n. | 118/4637 | del | 21/02/1966 | Approvazione regolamento |
| Delibera | G.M. | n. | 1232/19882 | del | 21/07/1966 | |
| Delibera | C.C. | n. | 530/30802 | del | 28/11/1966 | |
| Delibera | G.M. | n. | 1377/22617 | del | 31/08/1967 | |
| Delibera | C.C. | n. | 130/4858 | del | 04/03/1968 | |
| Delibera | G.M. | n. | 1270/16581 | del | 18/07/1968 | |
| Delibera | C. STR. | n. | 957/11913 | del | 13/06/1970 | |
| Delibera | C.C. | n. | 915/13867 | del | 11/06/1971 | |
| Delibera | C.C. | n. | 412/7329 | del | 21/03/1973 | |
| Delibera | C.C. | n. | 1222/28873 | del | 20/12/1973 | |
| Delibera | C.C. | n. | 532/15205 | del | 28/06/1974 | |
| Delibera | C.C. | n. | 799/23055 | del | 24/10/1974 | |
| Delibera | C.C. | n. | 566/10488 | del | 28/04/1975 | |
| Delibera | G.M. | n. | 861/17983 | del | 02/09/1975 | |
| Delibera | C.C. | n. | 541/16904 | del | 20/07/1976 | |
| Delibera | C.C. | n. | 124/7293 | del | 29/03/1977 | |
| Delibera | C.C. | n. | 339/24143 | del | 17/10/1978 | |
| Delibera | G.M. | n. | 257/2642 | del | 15/02/1979 | |
| Delibera | C.C. | n. | 847/29020 | del | 04/12/1979 | |
| Delibera | G.M. | n. | 2400/27064 | del | 18/12/1980 | |
| Delibera | C.C. | n. | 246/8824 | del | 30/03/1981 | |
| Delibera | C.C. | n. | 342/12797 | del | 11/05/1981 | |
| Delibera | G.M. | n. | 1432/17373 | del | 30/07/1981 | |
| Delibera | C.C. | n. | 125/2289 | del | 15/02/1982 | |
| Delibera | C.C. | n. | 233/2300 | del | 22/03/1982 | |
| Delibera | C.C. | n. | 201/7056 | del | 28/03/1983 | |
| Delibera | C.C. | n. | 986/26010 | del | 28/11/1983 | |
| Delibera | C.C. | n. | 172/4099 | del | 19/03/1984 | |
| Delibera | G.M. | n. | 1212/17588 | del | 14/06/1984 | |
| Delibera | G.M. | n. | 2651/28835 | del | 20/12/1984 | |
| Delibera | C.C. | n. | 116/592 | del | 04/02/1985 | |
| Delibera | C.C. | n. | 268/4471 | del | 25/03/1985 | |
| Delibera | C.C. | n. | 89/2483 | del | 24/01/1986 | |
| Delibera | G.M. | n. | 559/8386 | del | 19/03/1987 | |
| Delibera | C.C. | n. | 214/10504 | del | 29/02/1988 | |
| Delibera | G.M. | n. | 586/21505 | del | 24/03/1988 | |
| Delibera | G.M. | n. | 637/17613 | del | 16/03/1989 | |
| Delibera | C.C. | n. | 22/4627 | del | 22/01/1991 | |
| Delibera | C.C. | n. | 111/15552 | del | 12/03/1991 | |
| Delibera | C.C. | n. | 253/35351 | del | 11/06/1991 | |
| Delibera | C.C. | n. | 15/II/61747 | del | 27/10/1992 | |
| Delibera | C.C. | n. | 88/II/71710 | del | 15/12/1992 | |
| Delibera | G.C. | n. | 2477/68931 | del | 17/12/1992 | |
| Delibera | C.C. | n. | 182/64021 | del | 16/11/1993 | |
| Delibera | C.C. | n. | 169/40402 | del | 12/07/1994 | |
| Delibera | G.C. | n. | 2462/2416/95 | del | 15/12/1994 | |
| Delibera | C.C. | n. | 7/4585 | del | 17/01/1995 | |
| Delibera | G.C. | n. | 2375/71090 | del | 13/12/1995 | |
| Delibera | G.C. | n. | 1565/64734 T | del | 20/11/1996 | |
| Delibera | C.C. | n. | 24/13074 | del | 28/02/1997 | |
| Delibera | C.C. | n. | 35/15171 | del | 17/03/1997 | |
| Delibera | C.C. | n. | 72/36111 | del | 25/06/1998 | |
| Delibera | C.C. | n. | 2/3573 | del | 27/01/2000 | |
| Delibera | G.C. | n. | 545/64304 | del | 13/12/2001 | tariffe 2002 |
| Delibera | G.C. | n. | 506/61228 | del | 23/12/2002 | tariffe 2003 |
| Delibera | C.C. | n. | 9/9970 | del | 13/02/2003 | mod. art. 58 |
| Delibera | C.C. | n. | 57 | del | 11/12/2006 | modifica art. 73/bis e abrogazione 73/ter |
| Delibera | C.C. | n. | 41 | del | 09/07/2007 | modifica articolo 1 |
| Delibera | C.C. | n. | 65 | Del | 15/12/2010 | Modifica artt. 10,13,43,44,105 |
| Delibera | C.C. | n. | 64 | Del | 10/10/2011 | Istituzione tariffe per concessione capellette e tombe romane a 5 posti |
| Delibera | G.C | N | 171 | Del | 13/10/2011 | Tariffe delle capellette e tombe romane a 5 posti |
| Delibera | CC | N | 12 | Del | 18/06/2012 | Tariffario del servizio cimiteriale |
| Delibera | CC | N | 122 | Del | 27/06/2012 | Tariffario del servizio cimiteriale |
| Delibera | CC | N | 42 | Del | 5/10/2015 | Attività cremazione: istituzione nuove tariffe con conseguente modifica regolamento Polizia Cimiteriale |

INDICE

CAPO I - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

- Art. 1 - Designazione dei cimiteri
- Art. 2 - Servizio cimiteriale per conto di altri Comuni
- Art. 3 - Costruzioni funebri fuori del cimitero

CAPO II - DELLE COMMISSIONI CIMITERIALI E DELLE EPIGRAFI

- Art. 4 - Commissione di vigilanza sui cimiteri
- Art. 5 - Commissione per la revisione delle epigrafi
- Art. 6 - Epigrafi e segni funebri
- Art. 7 - Materiali impiegati per le epigrafi
- Art. 8 - Lapidi e scritte a ricordo, di defunti tumulati altrove
- Art. 9 - Modalità per la collocazione di lapidi o steli

CAPO III - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI

- Art. 10 - Inquadramento del personale cimiteriale
- Art. 11 - Competenze in materia di cimitero
- Art. 12 - Dell'Ufficio Servizi Cimiteriali
- Art. 13 - Del custode cimiteriale
- Art. 14 - Guardie giurate
- Art. 15 - Affossatori
- Art. 16 - Muratori, manovali e giardinieri
- Art. 17 - Divisa del personale
- Art. 18 - Disciplina del personale

CAPO IV - NORME GENERALI SUI SERVIZI CIMITERIALI

- Art. 19 - Manutenzione degli stabili e dell'area cimiteriale
- Art. 20 - Manutenzione dei ricordi funebri
- Art. 21 - Prerogative del Comune sui monumenti e ricordi funebri in genere
- Art. 22 - Contabilità cimiteriale

CAPO V - OPERAZIONI CIMITERIALI E CONCESSIONI

- Art. 23 - Definizioni sepolture
- Art. 24 - Aree destinate a campi di inumazione
- Art. 25 - Campi comuni
- Art. 26 - Divieto di uso di casse non regolamentari
- Art. 27 - Lapidi e contorni sulle fosse comuni
- Art. 28 - Ornamenti alle fosse
- Art. 29 - Revoca della sepoltura ad inumazione

CAPO VI - SEPOLTURE A TUMULAZIONE - NORME GENERALI

- Art. 30 - Natura della concessione a tumulazione
- Art. 31 - Concessione secondo disponibilità
- Art. 32 - Atto di concessione
- Art. 33 - Pagamento della concessione e deposito cauzionale
- Art. 34 - Doveri dei concessionari
- Art. 35 - Durata delle concessioni
- Art. 36 - Decorrenza delle concessioni
- Art. 37 - Diritto di sepolcro
- Art. 38 - Immissione in sepolture intestate a comunità
- Art. 39 - Opposizioni al diritto di sepolcro
- Art. 40 - Successioni nella concessione
- Art. 41 - Casi di fine concessione prima della scadenza
- Art. 42 - Rinuncia di sepoltura
- Art. 43
- Art. 44 - Revoca per esigenze di servizio
- Art. 45 - Decadenza per mancata sistemazione delle sepolture
- Art. 46 - Procedura per la dichiarazione di decadenza
- Art. 47 - Conseguenze della decadenza
- Art. 48 - Tumulazione provvisoria di salma
- Art. 49 - Apertura dei sepolcreti
- Art. 50 - Norme particolari relative ai vari sepolcreti a tumulazione
- Art. 51 - Tumuli
- Art. 52 - Obblighi dei concessionari di tumuli
- Art. 52 bis - Obblighi dei concessionari di tombe romane
- Art. 53 - Depositi a garanzia della erezione di monumenti e tumuli
- Art. 54 - Colombai
- Art. 55 - Cappelle
- Art. 56 - Norme per la concessione di cappelle
- Art. 57 - Norme per le cappelle di vecchia costruzione
- Art. 58 - Edicole cimiteriali

NORME COMUNI PER LE CAPPELLE E LE EDICOLE

- Art. 59 - Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Art. 60 - Cellette-ossario nelle cappelle ed edicole
- Art. 61 - Accessi alle cappelle ed alle edicole
- Art. 62 - Dichiarazione di chiusura di cappelle ed edicole
- Art. 63 - Raccolta resti mortali e concessione cellette-ossari
- Art. 64 - Resti mortali non raccolti in cellette-ossario

CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 65 - Tipi di operazioni
- Art. 66 - Esumazioni ordinarie
- Art. 67 - Esumazioni ordinarie
- Art. 68 - Deposizione di resti nell'ossario comune
- Art. 69 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Art. 70 - Esecuzione delle esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Art. 71 - Estumulazione per traslazione feretri
- Art. 72 - Incenerimento materiali
- Art. 73 - Salme con oggetti da recuperare

Art. 73/bis - Trasporti funebri

CAPO VIII - DELLE CREMAZIONI

Art. 74 - Istituzione del servizio

Art. 75 - Cremazioni

Art. 76 - Modalità per la cremazione ed assistenza

Art. 77 - Cinerari

CAPO IX - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 78 - Tipi di illuminazione

Art. 79 - Lampade votive

Art. 80 - Richiesta di allacciamento ed abbonamento

Art. 81 - Durata dell'abbonamento

Art. 82 - Tariffe

Art. 83 - Modifiche agli impianti

Art. 84 - Doveri dell'utente

Art. 85 - Cause di forza maggiore

CAPO X - SERVIZI DI GIARDINAGGIO

Art. 86 - Effettuazione dei servizi di giardinaggio

Art. 87 - Rimozione piante o fiori

Art. 88 - Giardinieri di professione

CAPO XI - IMPRESE E LAVORI NEL CIMITERO

Art. 89 - Imprese appaltatrici del Comune

Art. 90 - Ditte e imprese private: registro matricola

Art. 91 - Documenti richiesti

Art. 92 - Riconoscimento e pubblicazioni all'albo

Art. 93 - Cancellazione dal registro matricola

Art. 94 - Divieti

Art. 95 - Responsabilità

Art. 96 - Recinzione aree

Art. 97 - Mezzi per il trasporto di materiali

Art. 98 - Materiali di scavo

Art. 99 - Personale dipendente da imprese private

Art. 100 - Orari di lavoro

CAPO XII - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 101 - Orario di apertura e di chiusura

Art. 102 - Norme per i visitatori

Art. 103 - Divieto di ingresso

Art. 104 - Segnali di chiusura Art. 105 - Circolazione veicoli

Art. 106 - Cimiteri suburbani

Art. 107 - Responsabilità del Comune

Art. 108 - Infrazioni

Art. 109

**CONCESSIONE DI AREE AL CIVICO CIMITERO PER LA COSTRUZIONE DI
CAPPELLE DI FAMIGLIA**

**APPENDICE - CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ILLUMINAZIONE ELETTRICA
VOTIVA PRESSO IL CIVICO CIMITERO**

**CAPO I
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Art. 1

Designazione dei cimiteri

Il Comune di Cremona destina al servizio di sepoltura dei cadaveri i seguenti Cimiteri:

- a) il Cimitero Civico, destinato alla tumulazione e inumazione delle salme di persone decedute nel territorio Comunale in genere;
- b) i Cimiteri suburbani di Cavatigozzi e S. Savino, destinati alla inumazione e tumulazione delle salme di persone decedute nel territorio delle rispettive frazioni. Tali salme potranno essere anche inumate o tumulate nel Cimitero Civico, quando ciò sia richiesto dai familiari;
- c) il Cimitero suburbano di Gerre Borghi. In tale Cimitero una parte viene riservata, con apposita convenzione, per la sepoltura delle salme dei cittadini di residenti nel Comune di Gerre de' Caprioli. L'utilizzo di tale parte di Cimitero è regolato dalle norme in vigore espresse dal Comune di Cremona. La restante parte è destinata alla tumulazione ed inumazione delle salme di persone decedute nel territorio comunale in genere.

Potranno analogamente essere trasportate per la sepoltura nei Cimiteri suburbani le salme delle persone ivi domiciliate e decedute presso l'Ospedale o le Case di Cura, o comunque fuori del territorio della rispettiva frazione, sempre su richiesta dei familiari.

Le salme di defunti provenienti da altri Comuni ed aventi diritto di sepoltura nel Civico Cimitero e nei cimiteri suburbani di Cavatigozzi, San Savino e Gerre Borghi saranno introdotte nei Cimiteri stessi, previo pagamento del diritto stabilito nella annessa tabella.

Art. 2

Servizio Cimiteriale per conto di altri Comuni

Nel Civico Cimitero di Cremona, saranno inumati anche i cadaveri appartenenti alle Frazioni limitrofe di Ossalengo e di Costa S. Abramo del Comune di Castelverde e quelli del Comune di Gerre Caprioli.

È riservato al Consiglio Comunale di stabilire se e fino a quando abbiano ad essere tenute valide le concessioni accordate ai Comuni di Castelverde e di Gerre Caprioli per le quali fu data facoltà a quelle Amministrazioni di fare inumare una parte dei morti di loro appartenenza nel Cimitero di Cremona, come pure le convenzioni stipulate con i Comuni di Bonemerse, di Castelverde e di Persico Dosimo per le quali il Comune di Cremona ha facoltà di inumare in quei Cimiteri i morti nelle località del Comune di Cremona finite al territorio di quei Comuni.

Art. 3

Costruzioni funebri fuori del Cimitero

Chi intende costruire nel Comune, fuori del Cimitero, Cappellette gentilizie o sepolcreti particolari deve chiederne autorizzazione all'Ufficio del Medico Provinciale sottostando alle prescrizioni vigenti e deve notificare al Municipio la concessione avuta, affinché anche su quei sepolcreti possa essere esercitata la vigilanza del Sindaco e dell'Autorità Sanitaria Comunale.

CAPO II DELLE COMMISSIONI CIMITERIALI E DELLE EPIGRAFI

Art. 4 Commissione di Vigilanza sui Cimiteri

È istituita una Commissione Consultiva con l'incarico di visitare il Cimitero e di esercitare la sua alta vigilanza sull'adempimento rigoroso delle prescrizioni regolamentari e del servizio e con mandato di suggerire all'Amministrazione tutti i miglioramenti e le riforme che fossero ritenute opportune sia in linea igienico-sanitaria che edilizia nonché per ogni altro aspetto dell'attività cimiteriale.

La Commissione è così composta:

- Sindaco od Assessore all'uopo incaricato - Presidente;
- un Architetto designato dall'Ordine degli Architetti di Cremona;
- un cittadino elettore.

Ai lavori della Commissione partecipano anche:

- il Dirigente del Servizio cui fa capo l'Ufficio di Polizia Cimiteriale o suo delegato, assistito dall'Agente di Polizia Municipale preposto al Civico Cimitero con funzioni di Capo Servizio, ai sensi dell'art. 13 - comma 1 - del Regolamento di Polizia Cimiteriale;
- un medico designato dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
- il Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica o suo delegato.

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e rimane in carica per la durata del mandato amministrativo.

Art. 5 Commissione per la revisione delle epigrafi

È istituita una Commissione, composta da tre membri e nominata ogni quattro anni dalla Giunta Comunale, per il parere puramente letterario sulle iscrizioni funerarie di particolare rilievo che l'Ufficio di Polizia Cimiteriale riterrà di sottoporre al suo esame.

Art. 6 Epigrafi e segni funebri

Le iscrizioni contenenti soltanto il nome, cognome, la paternità, l'età, i titoli accademici ed onorifici, gli impieghi esercitati, nonché la data di nascita e quella di morte del defunto, sono soggetti ad approvazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali e sono esenti da pagamento di qualsiasi tariffa.

Ogni altra iscrizione non potrà essere effettuata se non previa domanda e licenza del Sindaco, sentito il parere della apposita Commissione di cui all'articolo precedente.

Il rilascio della licenza comporta il pagamento della tassa nella misura prevista dalla tabella.

Art. 7

Materiali impiegati per le epigrafi

Le epigrafi, come indicato nell'articolo precedente, potranno essere scolpite, oppure incise e piombate, oppure in bronzo in rilievo.

Dette epigrafi possono ricordare soltanto i defunti inumati o tumulati nella sepoltura su cui sono collocate, salvo il disposto di cui all'articolo seguente.

Art. 8

Lapidi e scritte a ricordo, di defunti tumulati altrove

Con licenza rilasciata dal Sindaco e solo in particolari casi e circostanze, saranno ammessi segni funerari in memoria di persone già residenti o domiciliate in vita nel Comune di Cremona le cui salme:

- a) giacciono in campi di battaglia o in territorio estero o dichiarati dispersi;
- b) siano deposte nell'ossario comune.

Il Sindaco può autorizzare l'iscrizione aggiuntiva di una epigrafe su lapide, o monumenti, già esistenti su sepolture occupate dal coniuge o da prossimi parenti del defunto.

Può inoltre essere concessa l'autorizzazione a collocare una lapide o stele su viale Cimiteriale da apporsi nei luoghi del Cimitero a ci• destinati.

Le suddette concessioni, della durata di anni 50 salvo rinnovo, comportano il versamento delle apposite tariffe di cui all'allegata tabella.

Nelle Cappelle ed Edicole, si possono collocare lapidi o ricordi riguardanti defunti della famiglia, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'Ossario Comune, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Art. 9

Modalità per la collocazione di lapidi o steli

Nella collocazione delle lapidi e delle steli e nella loro successiva manutenzione, che sarà a carico degli interessati, dovrà curarsi anzitutto la loro stabilità, in modo che sia escluso ogni pericolo di caduta con danno ai passanti.

A tale scopo, non potranno essere posti in opera cippi, lapidi o monumenti se prima non siano stati visitati dall'Ufficio Tecnico il quale ne rilascerà nulla osta al Custode.

Trattandosi poi di monumenti assai pesanti e di grossa mole, l'Ufficio Tecnico prescriverà la modalità per la costruzione delle fondamenta ed il materiale da impiegarsi.

Nei viali principali, da determinarsi dalla Giunta Municipale, non saranno ammessi che ricordi di notevole importanza artistica.

I ricordi di minor pregio saranno esclusivamente collocati lungo i viali secondari.

CAPO III PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 10 Inquadramento del personale cimiteriale

I cimiteri ed i servizi relativi fanno capo al settore organico cui l'Amministrazione Comunale demanda le specifiche competenze. Questi ultimi sono inquadrati secondo quanto disposto dall'Ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali

Il numero del personale addetto al Cimitero Civico e Cimiteri suburbani ed il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati dalla pianta organica e dal Regolamento generale per il personale comunale.

Art. 11 Competenze in materia di Cimitero

a) Organizzazione e funzionamento:

L'Ispettorato alla P.U., a mezzo dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, esercita tutte le attribuzioni amministrative e di Polizia relative ai Cimiteri e servizi funebri; vigila su tutte le attività che si esplicano nell'ambito dei Cimiteri stessi; è responsabile del collegamento con gli organi superiori.

b) Sorveglianza e controllo:

L'Ufficiale Sanitario ha la esclusiva competenza per tutti gli aspetti igienico-sanitari riguardanti i Cimiteri e le operazioni che in essi vengono attuate.

Inoltre esercita la sorveglianza prevista dall'art. 337 del T.U. LL.SS. 27.7.1934 n. 1265, vigila e controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare esercizio (art. 44 del R.D. 21.12.1942 n. 1880).

c) Forniture e approvvigionamenti:

Le forniture dei materiali e attrezzature varie per il funzionamento dei Servizi Cimiteriali e l'arredamento degli Uffici verranno effettuate dall'Ufficio Tecnico ed Economato, secondo le norme regolamentari in atto.

d) Lavori edili e manutenzione ordinaria:

La progettazione dei lavori riguardanti le opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti od ampliamenti, nonché le opere e forniture relative all'ordinaria manutenzione dell'intero complesso immobiliare del Cimitero (compresi i giardini,

aiuole e piante ornamentali di proprietà del Comune), saranno di competenza della Divisione LL.PP. del Comune.

Art. 12 Dell'Ufficio Servizi Cimiteriali

L'Ufficio Servizi Cimiteriali ha il compito di attendere a tutte le pratiche amministrative relative ai Servizi Cimiteriali.

In particolare compete a tale Ufficio di verificare la disponibilità di sepolcreti cimiteriali, di promuovere la costruzione di nuovi, di istruire le pratiche relative alle concessioni cimiteriali, redigendone i relativi atti e curandone la registrazione fiscale, di provvedere per l'introito, presso la Cassa Comunale, dei diritti dovuti dai privati a norma delle allegate tabelle, di disporre per la pubblicazione dei manifesti relativi allo spoglio dei Campi Cimiteriali ed a quelli relativi alle festività dei defunti, di tenere i registri e gli schedari relativi ai sepolcreti concessi in uso ai privati con il relativo scadenziario, di compilare il rendiconto mensile degli introiti cimiteriali e di quant'altro necessario per il regolare andamento dei servizi.

L'addetto all'Ufficio riferisce all'Ispettore Urbano circa l'andamento del servizio.

Art. 13 Del custode cimiteriale

Al Civico Cimitero può essere assegnato un Agente di Polizia Locale.

Il suo operato deve essere caratterizzato da attività di controllo e prevenzione dei furti, danneggiamenti ed atti vandalici, nonché garantire lo svolgimento disciplinato ed ordinato dei funerali e l'accesso ed il deflusso dei visitatori al Civico Cimitero, oltre che esercitare le proprie azioni di vigilanza sull'intero complesso, impedendo l'accesso di veicoli e mezzi non autorizzati.

Art. 14 Guardie giurate

Le guardie giurate esercitano nell'interno del Cimitero il servizio di polizia, alle dirette dipendenze del Custode Cimiteriale.

È compito delle Guardie Giurate vigilare perché:

- a) quanti frequentano il Cimitero per visite alle tombe o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- b) tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso o asportato;
- c) negli orari di chiusura del Cimitero nessuno abbia a permanervi;
- d) siano osservate tutte le norme del presente regolamento relativo all'ingresso dei visitatori e dei veicoli;
- e) chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche alle cappelle, edicole, tumuli, colombari od altre sepolture in genere, sia in possesso di regolare autorizzazione.

Inoltre danno informazioni, quando siano richiesti, indirizzando eventualmente gli

interessati al Custode od all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

L'orario del loro servizio è determinato dall'Ispettore Urbano, in relazione all'orario di apertura e chiusura del Cimitero.

Art. 15 Affossatori

Gli affossatori hanno le seguenti incombenze:

- a) scavare le fosse per la inumazione e per la esumazione delle salme;
- b) posare le salme nei vari tipi di sepolture;
- c) eliminare, nello scavo, e mettere in disparte tutte le pietre, trasportandole poi nei posti fissati e curando che sulle tombe sia posta solamente terra;
- d) evitare, sia nelle esumazioni, sia negli scavi, dispersioni di ossa;
- e) colmare le fosse e formare il tumulo di terra a depluvio, assistere e coadiuvare nelle esumazioni;
- f) provvedere alla muratura delle sepolture private;
- g) effettuare le operazioni di esumazione ed estumulazione sia ordinaria che straordinaria, nonché quelle che si rendessero necessarie in conseguenza di espropri;
- h) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'art. 73 circa il rinvenimento di oggetti preziosi e ricordi personali;
- i) assistere e coadiuvare nelle autopsie e nelle cremazioni.

Art. 16 Muratori, manovali e giardinieri

I muratori, manovali e giardinieri che sono comandati a prestare opera presso il Cimitero hanno le seguenti incombenze, in relazione alla qualifica da ciascuno rivestita:

- a) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;
- b) pulizia e manutenzione generali di tutte le opere e servizi interni e cioè: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del Comune e campi di sepoltura;
- c) falciatura dell'erba nei campi e viali;
- d) sgombero della neve;
- e) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o cadute con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere;
- f) posa delle crocette sulle fosse in campi comuni di sepoltura.

I muratori agiranno alle dirette dipendenze del geometra comunale addetto al Cimitero; i giardinieri alle dirette dipendenze del giardiniere capo.

Art. 17

Divisa del personale

Tutto il personale cimiteriale ha l'obbligo di indossare in servizio la divisa fornita dal Comune.

Art. 18 Disciplina del personale

A tutto il personale addetto al Cimitero è fatto obbligo di tenere quel rispettoso contegno che il luogo e la funzione richiedono. Non può ricevere mance, fumare in servizio, accettare incarichi da estranei o comunque svolgere mansioni diverse da quelle spettanti per obbligo di servizio.

CAPO IV NORME GENERALI SUI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 19 Manutenzione degli stabili e dell'area cimiteriale

La manutenzione straordinaria dei fabbricati sopra terra, meno la tinteggiatura delle pareti, delle volte e dei cancelli delle Cappelle, in quanto non sia diversamente pattuito da precedenti convenzioni, è eseguita a cura e spese del Comune.

La manutenzione generale dell'area cimiteriale, la pulizia dei viali, la cura delle piantagioni ornamentali, il taglio e trasporto delle erbe, sono fatti eseguire a spese del Comune in economia, e sotto la immediata sorveglianza del Custode del Cimitero.

Art. 20 Manutenzione dei ricordi funebri

La manutenzione dei monumenti o ricordi funebri, lapidi, corone, simboli e quant'altro fosse posto dai privati nel Cimitero per onorare la memoria dei defunti, rimarrà sempre a carico dei privati, i quali dovranno provvedervi in via continuativa, e comunque ogni volta che ne fossero richiesti dalla Autorità Municipale, quando non preferiscano che quei ricordi siano a cura del Comune tolti dal luogo di loro destinazione e sottratti alla pubblica vista.

Art. 21 Prerogative del Comune sui monumenti e ricordi funebri in genere

Cadono in proprietà ed a libera disposizione del Comune:

- a) i ricordi mortuari di ogni sorta collocati nei comparti comuni qualora alla fine del decennio i parenti od affini del defunto, fino al 3° grado, non ottengano dal Sindaco di destinarli ad altra sepoltura pertinente alla loro famiglia;
- b) i ricordi, lapidi, monumenti, che fossero stati ritirati o in seguito a provvedimento di esproprio o per revoca o rinuncia della concessione.

Tutto ciò che cade in proprietà del Comune, a termine di quanto sopra, andrà distrutto quando non possa servire alle costruzioni, manutenzioni, abbellimenti o riparazioni del Cimitero.

Le opere di pregio artistico o storico rilevante saranno conservate nel pubblico Museo; quelle di pregio semplicemente notevole ed in via eccezionale anche i materiali, come marmi, pietre, metalli e simili, potranno essere assegnati dal Sindaco ad Enti richiedenti purché diano affidamento di decorosa destinazione e conservazione.

Il giudizio sul pregio delle opere da conservarsi sarà dato dalla Commissione Artistica Edilizia e Tecnico - Sanitaria, sentito, nel caso di opere di pregio artistico assai rilevante, il

Direttore del Civico Museo e, nel caso di opere di interesse storico, la Direzione dell'Archivio Storico.

Art. 22 **Contabilità cimiteriale**

Le entrate e le spese relative ai Servizi Cimiteriali sono amministrate dalla Giunta Comunale, in applicazione della Legge Comunale e Provinciale. Formano però oggetto di particolare gestione detta del Cimitero Monumentale:

- a) le somme riscosse per la concessione di sepolcreti di qualsiasi specie e forma (colombai, tumuli, ossari, cinerari, cappelle, edicole ecc.) per concessione di aree destinate alla collocazione di ricordi e monumenti e per licenze di iscrizione funerarie;
- b) le spese intese all'incremento del Cimitero Monumentale e cioè alla costruzione e manutenzione dei sopra accennati sepolcreti, in quanto tali spese spettino al Comune - alla costruzione e manutenzione delle parti decorative.

Tutte le altre entrate, invece, e tutte le altre spese previste da questo Regolamento, comprese le spese riflettenti la manutenzione delle opere cimiteriali obbligatorie (cinta, Casa del Custode, Camera mortuaria ed Ossari, in quanto consistono della semplice muratura e gli accessori indispensabili) sono conteggiate rispettivamente a vantaggio ed a carico della Amministrazione generale del Comune.

CAPO V OPERAZIONI CIMITERIALI E CONCESSIONI

Art. 23 Definizioni sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono ad inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 47 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria (R.D. 21.12.1942 n. 1880).

Sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, cripte, tumuli, cappelle ed edicole, istituite secondo le norme di cui all'art. 55 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 24 Aree destinate a campi di inumazione

Distinti ed appositi campi sono destinati alla inumazione di salme:

- di adulti,
- di fanciulli inferiori ai 10 anni,
- di nati morti e prodotti del concepimento dopo il 4° mese.

L'area per tali campi, l'utilizzazione delle fosse e la loro misura sono conformi alle prescrizioni degli artt. da 47 a 52 e 88 del Regolamento di Polizia Mortuaria (R.D. 2.12.1942 n. 1880).

Per quanto riguarda la ornamentazione e la posa in opera di monumenti, cippi e segni funerari sulle sepolture ad inumazione, si osservano le disposizioni di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

Art. 25 Campi comuni

Le inumazioni riguardano:

- a) le sepolture in terra in campo comune, che vengono accordate ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura in concessione, a pagamento.

Le sepolture di cui sopra hanno la durata legale di un decennio; sono assegnate in ordine progressivo e non sono rinnovabili perché soggette alla rotazione normale.

A ciascun feretro da inumare nei comparti comuni è applicato a cura del custode, all'atto della sepoltura, in mezzo al coperchio, un numero d'ordine progressivo in metallo, fornito gratuitamente dal Comune.

Ogni decennio sarà modificata la forma di questi numeri identificativi.

Ciascuna fossa è contrassegnata da un cippo portante da un lato il numero progressivo corrispondente a quello applicato al feretro e dall'altro l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data della morte.

Tutti i cippi dello stesso comparto sono uguali e sono forniti gratuitamente dal Comune.

Art. 26

Divieto di uso di casse non regolamentari

Non è ammesso l'uso delle casse di metallo per la inumazione nelle fosse comuni, né di altro materiale non facilmente decomponibile. Verificandosi il caso, si sospenderà la inumazione e si trasporterà il feretro nella Camera Mortuaria in attesa che la famiglia decida o di provvedere con altra forma di sepoltura o di mutare il feretro sostituendolo con altro di legno leggero conforme alle prescrizioni. Trascorse 24 ore, il Sindaco provvederà d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 27

Lapidi e contorni sulle fosse comuni

Sulle fosse è permesso di disporre e di coltivare aiuole di fiori e piccoli arbusti. Si possono altresì recingere gli spazi sovrastanti alle fosse con contorni in ferro, in cemento od in marmo.

Si possono pure collocare sulle fosse, al posto del cippo, lapidi o croci, purché non superino l'altezza di m. 1,50 e non abbiano lo spessore superiore a cm. 4 e non poggino su fondamenta in muratura, ma ne sia assicurata la stabilità contro gli scoscendimenti del terreno sottostante e contro le raffiche del vento. Il numero progressivo del cippo deve essere riprodotto a tergo della lapide o della croce.

La posa dei ricordi sulle fosse comuni è soggetta al pagamento della tassa indicata nella tabella allegata.

È vietata la posa in opera di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore dei due terzi della fossa.

È proibito collocare sulle fosse ornamenti diversi da quelli sopraindicati o non approvati dal Sindaco, quando la approvazione è prescritta.

È proibito lasciar crescere sulle fosse arbusti oltre l'altezza di un metro e porvi qualunque oggetto che sorpassi questa altezza.

Art. 28

Ornamenti alle fosse

Quando per incuria o per mancanza di manutenzione gli ornamenti sovrapposti alle fosse abbiano a rendersi indecenti, il Custode, avvertita inutilmente la famiglia, provvederà al ritiro di quegli oggetti ed a ridurre lo spazio occupato nello stato normale.

Se la famiglia interessata sia sconosciuta od irreperibile, basterà la pubblicazione dell'avviso all'albo cimiteriale per trenta giorni.

Art. 29
Revoca della sepoltura ad inumazione

Le sepolture ad inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse, con assegnazione, in tal caso, di altra sepoltura o sistemazione equivalente.

CAPO VI
SEPOLTURE A TUMULAZIONE - NORME GENERALI

Art. 30
Natura della concessione a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore alle comuni decennali, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune in quanto il Cimitero, ai sensi degli artt. 823-824 del Codice Civile, ha carattere demaniale e quindi è inalienabile e non commerciabile.

Con la concessione, quindi, il Comune non vende né cede in proprietà, né affitta terreno od opere (tombe-area-cripte- loculi-ossari), ma concede al privato una parte di terreno o di opere da adibire a sepoltura, con diritto esclusivamente di uso, come indicato all'art. 71 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 31
Concessione secondo disponibilità

Le concessioni delle sepolture a tumulazione possono essere accordate in ogni tempo a persone, comunità, enti, secondo disponibilità e le norme particolari stabilite per ogni tipo di sepolcreto.

Le concessioni saranno accordate seguendo l'ordine cronologico rilevato dalla data a timbro apposta sulle domande dall'Ufficio protocollo.

L'istruttoria delle domande, il rilascio degli atti di concessione ed ogni altra incombenza relativa sono demandate all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Art. 32
Atto di concessione

La concessione di sepoltura a tumulazione, deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Cod.Civ., risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

Solo con la stipulazione di tale atto la concessione si ritiene perfezionata.

Art. 33
Pagamento della concessione e deposito cauzionale

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione secondo la tariffa stabilita nell'allegata tabella;
- b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali.

Inoltre, quando si tratta di tumulo, cappella od edicola, il concessionario deve versare, oltre ai corrispettivi di cui sopra, un deposito a garanzia della costruzione dei monumenti e delle opere nella misura indicata nell'allegata tabella e secondo le modalità contemplate nel presente Regolamento.

Art. 34 **Doveri dei concessionari**

La concessione è subordinata all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti Cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito atto di concessione a dai progetti, ove richiesti.

Art. 35 **Durata delle concessioni**

Le concessioni per la tumulazione di salme in colombai, tumuli, cappelle, edicole cimiteriali e quelle per la raccolta dei resti in cellette ossario hanno la seguente durata:

- a) **tumuli:** anni 99, fatta salva la possibilità, alla scadenza, di rinnovo per uguale periodo e previo pagamento della tariffa che risulterà vigente alla data di scadenza;
- b) **colombai:** 1) concessioni di durata cinquantennale
2) concessioni di durata settantennale fatta salva la possibilità, alla scadenza, di rinnovo per uguali periodi e previo pagamento della tariffa che risulterà vigente alla data di scadenza.
Per i colombai concessi a persone sole, viventi, la durata della concessione decorrerà dalla data di immissione della salma.
Qualora, per mancanza di eredi o discendenti non venisse richiesto il rinnovo della concessione, il Comune, al fine di degnamente conservare i resti ossari provenienti dai colombai o tumuli pervenuti a scadenza della concessione, non deporrà i resti stessi nell'ossario comune, bensì in cassetta di zinco distinta con l'indicazione del nome e cognome e della data di morte e li collocherà in cellette ossario singole o plurime;
- c) **ossari:** anni 50, fatta salva la possibilità, alla scadenza, di rinnovo per uguale periodo e previo pagamento della tariffa che risulterà vigente alla data di scadenza;
- d) **aree cimiteriali per l'erezione da parte di privati o enti di cappelle o edicole:** anni 99, fatta salva la possibilità, alla scadenza, di rinnovo per uguale periodo e previo pagamento della tariffa che risulterà vigente alla data di scadenza;

e) **tombe romane**: anni 99, fatta salva la possibilità alla scadenza, di rinnovo per uguale periodo e previo pagamento della tariffa che risulterà vigente alla data di scadenza.

Le nuove disposizioni relative alla temporaneità delle concessioni cimiteriali in luogo della perpetuità, hanno valore, oltre che per le tumulazioni nel Civico Cimitero, anche per le tumulazioni nei Cimiteri di Cavatigozzi e di San Savino.

Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva tuttavia la possibilità di cui all'art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21.10.1975 n. 803 di revoca quando sono trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.

Art. 36 Decorrenza delle concessioni

Le concessioni avranno decorrenza dalla data di rilascio dell'atto.

Art. 37 Diritto di sepolcro

Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.

All'atto della concessione il concessionario (o i concessionari) può indicare distintamente i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, od a parenti, od affini, od estranei ai quali sia legato da particolari vincoli affettivi.

Nel caso in cui il concessionario non ritenesse di specificare detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario od ai membri della comunità

A tali effetti, si intendono facenti parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza:

- il coniuge, gli ascendenti in linea retta del titolare (oppure dei titolari, allorché, la concessione sia intestata a più di una persona);
- i discendenti in linea retta del titolare (oppure dei titolari allorché la concessione sia intestata a più di una persona);
- i coniugi dei discendenti.

Non entrano nel gruppo familiare i figli naturali ed il coniuge quando vi sia sentenza di annullamento di matrimonio.

Il fondatore della tomba, cioè il primo concessionario (ed i successori ereditari qualora non sussista espresso diniego del primo concessionario) può successivamente all'atto di

concessione determinare la assegnazione dei posti non indicati nominativamente nell'atto di concessione originario, mediante apposito atto di rettifica.

Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso dovrà essere prodotto un estratto del testamento.

Due o più famiglie possono ottenere in concessione una medesima area per la costruzione di edicola o cappella, od un tumulo a più posti. In tal caso saranno indicati, nell'atto di concessione, le rispettive quote.

Art. 38

Immissione in sepolture intestate a Comunità

Se il Concessionario è una Comunità saranno ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazione di appartenenza alla Comunità stessa.

Art. 39

Opposizioni al diritto di sepolcro

Ogni qualvolta sorgerà dubbio sul diritto di sepolcro, oppure verrà presentata opposizione da parte di interessati, non si procederà alle operazioni di tumulazione.

Le controversie fra i titolari di diritti di sepolcro saranno di competenza di Giudice Ordinario.

Art. 40

Successioni nella concessione

I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni per sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione jure sanguinis e, in mancanza di tale titolo, jure hereditatis.

I trapassi per successione devono essere comprovati da atto notarile od attestazione giudiziaria, o da altra idonea certificazione. Se la successione è testamentaria è richiesto estratto dell'atto testamentario.

Se i titolari per successione sono più di uno, questi debbono designare entro tre mesi uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari.

I documenti relativi ai trapassi saranno conservati negli atti del Comune.

Art. 41

Casi di fine concessione prima della scadenza

Le concessioni di colombai, tumuli, cappelle, edicole possono essere soggette a:

- 1) rinuncia per trasferimento, cambio, o raccolta di resti ossari;
- 2) revoca;
- 3) decadenza.

Art. 42 Rinuncia di sepoltura

Una sepoltura a tumulazione può essere rinunciata in qualsiasi momento, sempreché non ricorrano gli elementi per la decadenza.

Costituisce rinuncia anche il trasferimento di salma, o di un gruppo di salme, da sepoltura a tumulazione ad altra sepoltura nell'interno del Cimitero, come pure il trasferimento fuori Comune, o la raccolta di salme, limitatamente ai colombai, in resti ossari, per far luogo alla tumulazione di altra salma di famiglia.

Art. 43

In caso di sepoltura rinunciata, il Comune, su richiesta del Concessionario o degli aventi diritto, procederà ai seguenti rimborsi:

1°) Per la sepoltura rinunciata senza che sia mai stata occupata:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) entro 2 anni dalla data di decorrenza della concessione | 9/10 della tariffa pagata |
| b) dopo 2 anni e sino a 5 anni | 8/10 " " " |
| c) dopo 5 anni e sino a 15 anni | 6/10 " " " |
| d) dopo 15 anni | 3/10 " " " |

2°) Per le sepolture rinunciate in conseguenza di traslazione di salme, o di resti, in esse tumulate:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) fino ad 1 anno della data di tumulazione | 8/10 della tariffa pagata |
| b) dopo 1 anno e fino a 5 anni | 7/10 " " " |
| c) dopo 5 anni e sino a 15 anni | 4/10 " " " |
| d) dopo 15 anni | 2/10 " " " |

Qualora vengano trasferite, nell'ambito del territorio comunale, salme, resti ossari o ceneri da manufatti che danno diritto ad un rimborso inferiore alle spese per le operazioni cimiteriali inerenti il trasferimento (aperture, chiusure, traslazioni, raccolte in resti, inumazioni o cremazioni di resti mortali nei casi in cui le salme non fossero decomposte), tali spese non devono essere corrisposte dai rinuncianti ma rimangono in carico all'Amministrazione Comunale.

3°) Il riutilizzo dei colombai in concessione perpetua per procedere ad una nuova tumulazione di salme di famiglie in seguito alla raccolta di resti delle salme ivi già tumulate, comporta il pagamento del 50% della tariffa in vigore al momento del riutilizzo stesso, escludendo il diritto ai rimborsi di cui al n. 2; per il riutilizzo dei colombai in concessione temporanea, la nuova tumulazione sarà assoggettata al pagamento del 50% della tariffa corrispondente alla residua durata della concessione, escludendo il diritto ai rimborsi di cui al n. 2.

Art. 44
Revoca per esigenze di servizio

Per opere di carattere generale, il Comune può, con idonea motivazione, rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura a tumulazione, comprese cappelle ed edicole, dandone congruo preavviso ai concessionari ed accordando ai medesimi altra sepoltura, di pari valore e durata, a carico del Comune.

Nel caso in cui, a causa di uno stato di degrado in cui versino i suddetti manufatti, possa derivare una situazione di grave pericolo anche per l'incolumità pubblica ed il concessionario o gli aventi diritto dovessero non porre in essere tempestivamente azioni consequenziali, il Comune, in via d'urgenza, procederà ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, assegnando il relativo manufatto a soggetto individuato tramite celere avviso pubblico, che si dovesse dichiarare disponibile a sostenere i relativi costi di intervento con rilascio di idonee garanzie.

Art. 45
Decadenza per mancata sistemazione delle sepolture

Si intendono decadute dal diritto di concessione, le sepolture a tumulazione che non risultino sistemate a norma di Regolamento, o per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione, o per abbandono.

Si considera abbandono lo stato gravemente indecoroso della sepoltura a seguito di mancata manutenzione.

Art. 46
Procedura per la dichiarazione di decadenza

In caso di mancata sistemazione a norma di Regolamento o per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione, sarà notificato al concessionario, od agli aventi diritto, specifica diffida per l'esecuzione delle opere ritenute necessarie, con atto del Sindaco.

Decorso infruttuoso il periodo indicato nella diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare una ulteriore proroga, sarà dichiarata la decadenza della concessione con atto dell'Amministrazione, da notificarsi al concessionario o avente diritto.

Qualora il concessionario, o gli aventi diritto, non risultassero reperibili, sarà apposto avviso sulla sepoltura per la durata di mesi tre.

Verificandosi invece il caso di abbandono, si procederà alla pubblicazione della deliberazione di G.M., dichiarativa dello stato di abbandono, all'albo Cimiteriale per un periodo di sei mesi ed alla inserzione del provvedimento stesso, per un giorno, su un giornale locale. Per lo stesso periodo di mesi sei, sarà apposto sulla sepoltura un cartello di avviso.

Trascorsi i sei mesi senza che gli interessati abbiano proposto opposizione od abbiano provveduto al decoroso ripristino del sepolcreto, sarà dichiarata, mediante atto deliberativo della G.M., la decadenza della concessione.

Art. 47
Conseguenze della decadenza

Le conseguenze derivanti dalla pronunciata decadenza, sono le seguenti:

- a) il Comune provvederà alla estumulazione della salma o delle salme, e le spoglie o i resti saranno destinati al campo di consumazione od in celletta ossario del Cimitero, mentre verranno distrutti i resti del feretro. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale;
- b) tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune;
- c) il concessionario (od aventi diritto) non potrà richiedere od esigere alcun rimborso;
- d) il Comune disporrà pienamente dei sepolcreti evacuati per farne nuova concessione a terzi richiedenti.

Art. 48
Tumulazione provvisoria di salma

La tumulazione provvisoria di salme di cui all'art. 57 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con R.D. 21.12.1962 N. 1880, non può avere la durata superiore ad un anno.

Detta tumulazione provvisoria può essere fatta in qualsiasi sepolcreto individuale del Civico Cimitero, purché sia versata, a titolo di deposito, la somma indicata nell'allegata tabella e sia pagato il relativo diritto.

Qualora la salma, dopo un anno dalla sua tumulazione, non sia ancora stata tumulata definitivamente in un altro luogo del Cimitero o fuori del cimitero stesso, la tumulazione provvisoria diverrà definitiva ed il concessionario sarà tenuto ad integrare il versamento effettuato secondo la tariffa, pena l'estumulazione della salma e la sua collocazione in campo comune.

La tumulazione provvisoria potrà eccezionalmente essere autorizzata in sepolcreti già concessi purché il defunto sia appartenente al gruppo familiare del concessionario, secondo l'art. 37 del presente Regolamento.

Art. 49
Apertura dei sepolcreti

I sepolcreti collettivi e quelli individuali non possono essere aperti senza ordine del Sindaco al Custode.

La loro apertura è soggetta al pagamento della tassa prevista dall'allegata tabella.

Art. 50

Norme particolari relative ai vari sepolcreti a tumulazione

Per le sepolture a tumulazione (tumuli, colombari, cappelle, edicole, ecc.) oltre alle disposizioni di carattere generale di cui al precedente capitolo, valgono le norme particolari degli articoli che seguono.

Nei sepolcri a tumulazione non è consentita la rotazione delle salme a titolo gratuito.

Il posto già occupato da una salma, in seguito estumulata e per la quale sia stata effettuata la raccolta in resti, potrà venire assegnato o rioccupato da altra salma decisa dal concessionario, previo il pagamento all'Amministrazione Comunale della tariffa in vigore.

Il riutilizzo del sepolcro non fa insorgere alcun contratto nuovo, ma una variazione del precedente. I sepolcri a tumulazione concessi a tempo determinato potranno essere ampliati nel rispetto dei limiti indicati nelle norme successive.

Qualora si intendesse ampliare un sepolcro concesso in perpetuo, il concessionario dovrà:

- a) inoltrare al Sindaco istanza di ampliamento;
- b) qualora l'istanza di ampliamento sia accolta favorevolmente, rinunciare per iscritto al contratto di concessione perpetuo;
- c) stipulare un nuovo contratto di concessione di durata temporanea secondo le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti relative al tipo di sepolcro;
- d) versare l'intero ammontare dei costi delle operazioni cimiteriali con la sola esclusione del prezzo del contratto di concessione relativo ai nuovi posti salma costruiti in ampliamento.

Saranno a completo carico del concessionario ogni imposta e tassa dovuta per la registrazione dell'atto negoziale concluso.

Gli ampliamenti dei sepolcri a tumulazione concessi in perpetuo realizzati prima della entrata in vigore della presente regolamentazione sono da considerare assorbiti nel contratto di concessione perpetua.

Art. 51 Tumuli

Il Consiglio Comunale, sempre che l'area disponibile per servizi di inumazione ordinaria ecceda il bisogno del turno decennale, destina aree per la costruzione di tumuli. La relativa deliberazione è subordinata al nulla osta del Prefetto (ora medico provinciale) a norma dell'art. 69 del Reg. Gen. di Polizia Mortuaria.

I tumuli consistono in cripte sotterranee collettive costruite in muratura sotto aree libere.

Lo spazio che può essere occupato con il monumento o con le aiuole di fiori o con decorazioni ammesse dalla Commissione Artistico - Edilizia nei nuovi comparti è di m. 2,70 x 0,95. Sui lati dovrà essere lasciata libera una striscia di terreno non minore di cm. 15 per parte.

Chi tuttavia ottiene la concessione di due o più tumuli contigui e paghi la soprattassa stabilita dalla tabella per questo caso, ha diritto di occupare anche le strisce che fra di essi dovrebbero rimanere libere a sensi del precedente capoverso.

I tumuli a due o più posti sono considerati sepolture di famiglie, o di comunità.

Nei tumuli non è consentita la rotazione, a titolo gratuito, delle salme. Pertanto il posto già occupato da una salma, in seguito estumulata, o per la quale sia stata effettuata la raccolta dei resti, potrà venire assegnato o rioccupato da altra salma appartenente al gruppo familiare del concessionario o della comunità, solo se il concessionario provvederà al pagamento della tariffa in vigore fatto salvo il rimborso di cui all'art. 43 del presente Regolamento.

Nei tumuli potranno essere costruite altre cripte, in aggiunta a quelle esistenti, sino ad un massimo di quattro.

Per il diritto d'uso delle nuove cripte, o per la nuova concessione d'uso di cripte evacuate, saranno dovute le tariffe di cui alla allegata tabella.

La concessione di tumuli sarà accordata esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando vi sia una salma da tumulare;
- b) quando il richiedente risulti vivere solo dallo stato di famiglia rilasciatogli dal Comune di residenza;
- c) quando il richiedente risulti non coniugato o vedovo e conviva con persona o persone cui è legato da rapporto di parentela collaterale o di affinità.

Art. 52

Obblighi dei concessionari di tumuli

I concessionari di tumuli assumono l'obbligo di far collocare sul tumulo un ricordo funebre secondo quanto avviene appresso previsto.

Il relativo bozzetto dovrà essere preventivamente approvato dalla Commissione Artistico Edilizia Comunale. A tal fine le aree cimiteriali vengono così classificate:

a) **ZONA MONUMENTALE**

segnata con contorno blu nell'allegata planimetria. Nella zona stessa sarà consentita l'installazione di monumenti particolarmente importanti o per dimensioni e qualità di marmi o per presenza di sculture in marmo o fusioni in esemplare unico.

b) **VIALI PRINCIPALI**

segnati con tratto rosso nell'allegata planimetria. Saranno consentiti monumenti come al punto a).

Potranno inoltre essere utilizzate statue di marmo o fusioni derivanti da produzioni di serie, purché non vi sia altro esemplare simile già installato in un raggio di 70 metri.

c) **VIALI SECONDARI**

I monumenti da collocare in fregio a viali secondari potranno avere un carattere di maggior semplicità rispetto a quelli di cui al punto precedente.

- **Caratteristiche dei materiali**

Per la costruzione dei monumenti funebri dovranno essere impiegati materiali delle seguenti caratteristiche:

- a) rocce eruttive: (granito, serizzo, serpentina, porfido, basalto) spessore minimo cm. 5. Se verticali isolate cm. 10;
- b) altre rocce: spessore minimo cm. 8 e se verticali isolate cm. 12.

I contorni di tutti i monumenti dovranno essere collocati lungo tutto il perimetro dell'area assegnata ad ogni singolo tumulo ed in modo da non creare alcuna discontinuità con gli allineamenti generali dei Comparti.

Gli spazi residui fra i tumuli, nonché la fascia di contorno per la profondità di cm. 20 potranno essere sistemati con pavimentazione alla palladiana eseguita con lastre di Botticino, Mazzano, Biancone od altro simile, sempreché di intonazione chiara e con l'esclusione del Travertino. Tale pavimentazione dovrà essere eseguita secondo i piani e gli allineamenti che verranno stabiliti in posto dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 52 bis **Obblighi dei concessionari di tombe romane**

I concessionari di tombe romane possono collocare sulla testata fissa un ricordo funebre secondo le seguenti modalità:

- a) il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione il progetto di arredo funerario per l'esame preventivo della commissione competente;
- b) gli elementi di arredo dovranno essere posti sulla parte fissa della testata, che sarà predisposta per l'allacciamento della luce votiva. Sulla lastra mobile è consentita la sola posa del vaso per fiori, amovibile e dell'altezza massima di 45 cm.;
- c) tutto l'arredo funerario, quale iscrizioni, immagini, vaso, lampada votiva, monumento o lapide o stele o croce, è a carico del concessionario;
- d) l'arredo funerario dovrà essere contenuto, in proiezione orizzontale, all'interno del perimetro della testata fissa;
- e) lapide, croce o stele dovranno essere realizzate con lo stesso tipo di pietra naturale usato per la tomba; per monumenti artistici, sculture o fusioni, non ci sono restrizioni sul tipo di materiale;
- f) ogni qualvolta la lastra mobile sarà rimossa dovrà essere presente un marmista incaricato dal concessionario per ripristinare i sigilli di tenuta d'acqua;
- g) la concessione delle tombe romane sarà accordata a chi ne faccia richiesta indipendentemente da quanto disposto nell'art. 51 del presente regolamento.

Art. 53 **Depositi a garanzia della erezione di monumenti e tumuli**

La posa in opera dei ricordi funebri di cui al precedente articolo, non può essere protratta oltre un anno dalla data del rilascio della licenza.

Il maggior ritardo sarà accertato quale contravvenzione a questa prescrizione e costituirà motivo di decadenza della concessione qualora, nonostante diffida, il concessionario non provveda.

Per cautelare l'osservanza della sopraddetta prescrizione, il concessionario del tumulo dovrà depositare le somme indicate nell'allegata tabella.

Art. 54 Colombai

I colombai sono sepolcreti a carattere individuale.

Possono essere disposti di fianco o di punta e le costruzioni che li comprendono si chiamano galleria od androne.

Il Concessionario di un colombaio è obbligato a provvedere alla messa in opera di una lapide di marmo entro il periodo di mesi tre dalla data della concessione.

L'introduzione della piastra è soggetta alla preventiva autorizzazione comunale ed al pagamento dell'apposita tariffa.

Qualora s'intenda realizzare una piastra con marmi sovrapposti e con applicazioni di bronzo od opere di pregio dovrà essere sentito il parere della Commissione Artistico Edilizia.

Il Comune potrà determinare, di volta in volta, per ogni androne, un colore omogeneo delle piastre al fine di evitare situazioni antiestetiche.

In difetto, oltre all'adozione di provvedimento contravvenzionale, sarà iniziata la procedura per la dichiarazione di decadenza, a sensi del precedente art. 45.

Nel colombaio, così come nel tumulo, non è consentita la rotazione a titolo gratuito delle salme. Pertanto il posto già occupato da una salma, in seguito estumulata o per la quale sia stata effettuata la raccolta dei resti, potrà venire assegnato o rioccupato da altra salma appartenente al gruppo familiare del concessionario o della comunità, solo se il concessionario provvederà al pagamento della dovuta tariffa, secondo le modalità di cui all'art. 43 del presente Regolamento.

La concessione di colombai sarà accordata esclusivamente quando vi sia una salma da tumulare.

Allorché vi sia una salma da tumulare, è consentita la concessione, a richiesta, di altri colombari vicini, purché disponibili, per la traslazione delle salme:

- a) del coniuge già tumulato in precedenza,
- b) del convivente già tumulato in precedenza,
- c) del figlio/a già tumulato/a in precedenza,
- d) del genitore/trice già tumulato/a in precedenza,
- e) del fratello/sorella già tumulato/a in precedenza.

Le traslazioni verranno eseguite su richiesta degli aventi titolo.

In tali casi le operazioni di traslazione, di apertura e chiusura dei colombai saranno gratuite e, qualora la salma fosse mineralizzata, le operazioni di raccolta resti saranno gratuite.

La traslazione in un nuovo colombaio vicino alla salma recentemente tumulata delle salme delle persone indicate alle precedenti lettere a)-b)-c)-d)-e) tumulate dopo il 4 agosto 1994 - data di entrata in vigore della modifica apportata all'art. 54 dalla deliberazione consiliare n. 169/40402 - potrà in essere un contratto gratuito di permuta con diritto all'uso della nuova sepoltura fino alla scadenza naturale decorrente dalla data della prima tumulazione. Eventuali oneri fiscali saranno a carico dei richiedenti la traslazione.

Art. 55 Cappelle

Sono adibite a scopo di sepoltura anche le Cappelle Cimiteriali, costituite solitamente da una parte superiore e da sotterraneo da adibire alla sepoltura di salme appartenenti a famiglie o comunità.

Le Cappelle sono maggiori o minori.

- Sono di vecchia costruzione quelle costituenti la metà a nord del cosiddetto quadrato Voghera, in forma di celle con sotterraneo originariamente costituito da un'unica cripta;
- di nuova costruzione, in parte in forma di celle (l'altra metà del quadrato Voghera) ed in maggior parte congiunte a guisa di porticato, tutto col sotterraneo costituito da determinato numero di sepolcreti individuali distinti.

Art. 56 Norme per la concessione di Cappelle

La concessione d'uso delle Cappelle sarà accordata mediante atto del Sindaco, su conforme deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, previo pagamento della tariffa stabilita nell'allegata tabella e sotto l'osservanza delle seguenti particolari condizioni:

il concessionario dovrà presentare il progetto dei restauri e delle opere ornamentali da eseguirsi nella Cappella, entro sei mesi dalla data dell'atto di concessione.

Tali opere, particolarmente importanti sia dal lato architettonico sia dal lato figurativo (sculture, mosaici, ecc.) dovranno essere portate a termine entro un anno dalla data di approvazione del progetto da parte del Sindaco.

Il progetto sarà sottoposto al parere della Commissione Artistico Edilizia e Tecnico - Sanitaria.

Qualora i suddetti termini non fossero rispettati, sarà applicata una penale di L. 50.000.= per ogni mese di ritardo, fatto salvo il diritto del Comune di procedere alla revoca della concessione per i casi di mancata esecuzione delle opere.

In tal caso saranno trattenuti i 2/10 del canone pagato.

Le concessioni saranno date all'atto della disponibilità, accordando la precedenza ai richiedenti che debbano provvedere alla tumulazione di salme di persone di famiglia, il cui decesso non risalga ad oltre cinque anni dalla data della presentazione della richiesta.

Art. 57 **Norme per le Cappelle di vecchia costruzione**

Può essere in via eccezionale, a seconda dei casi, concesso dal Sindaco il riordino della cripta di una Cappella di vecchia costruzione, a condizione però che la cripta sia ridotta a colombai come quelle di nuovo modello e siano occupati tanti colombai quanti occorrono per collocare convenientemente i resti dei cadaveri prima depositati, raccolti diligentemente in altrettante cassette individuali.

Art. 58 **Edicole cimiteriali**

Compatibilmente con la disponibilità di area, saranno destinate in appositi comparti, individuati con idoneo provvedimento della Giunta Comunale, aree per la costruzione, a cura e spese dei richiedenti, di edicole cimiteriali.

Tali costruzioni, di particolare importanza artistico - architettonica, saranno erette, con o senza sotterraneo:

- a) su area di mq. 100 circa, di cui solo mq. 25 edificabili (5x5);
- b) su area di mq. 160 circa di cui solo mq. 56,25 edificabili

secondo le indicazioni del progetto planimetrico che, per ogni comparto verrà redatto dal Comune. Le edicole della tipologia indicata sotto la lettera b) dovranno essere realizzate in un corpo unico, ma è in facoltà del Comune, previa verifica della coerenza progettuale, concedere l'area a due diversi soggetti, al 50 per cento ciascuno.

La concessione sarà accordata dal Direttore del Settore competente, previo assenso della Giunta Comunale e versamento della tariffa e del deposito cauzionale definiti con deliberazione della Giunta Comunale e sotto l'osservanza delle seguenti particolari condizioni:

- il concessionario dovrà presentare il progetto della costruenda Edicola entro sei mesi dalla data dell'atto di concessione;
- il progetto sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia, integrata dal Direttore del Settore Lavori Pubblici preposto all'edilizia cimiteriale, ed agli eventuali altri pareri/autorizzazioni necessari. La concessione edilizia verrà rilasciata dal Dirigente competente;
- i lavori di costruzione saranno eseguiti con l'osservanza delle norme previste dall'apposito Capitolato predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale e dovranno essere ultimati entro due anni dalla data del rilascio della licenza di costruzione;
- a lavori ultimati dovrà essere richiesto il collaudo artistico da effettuarsi a cura della Commissione Edilizia;

- il deposito cauzionale sarà rimborsato ad avvenuto collaudo dei lavori di costruzione, semprechè gli stessi siano stati ultimati entro il termine prescritto. In caso contrario il deposito verrà incamerato dal Comune;
- il mancato limite, e la mancata ultimazione dei lavori entro il termine prescritto, autorizzerà il Comune alla revoca della concessione dell'area ed all'incameramento del deposito cauzionale nonché alla ritenuta del 50% del canone di concessione versato, quale penale per la inadempienza ed il vincolo subito dal Comune.

Le concessioni relative ad ogni comparto, previo apposito avviso affisso all'Albo Comunale per quindici giorni, saranno rilasciate all'atto della disponibilità. Qualora le richieste di concessione fossero superiori al numero di aree disponibili, la scelta verrà effettuata da apposita Commissione che – trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine concesso per la presentazione delle domande di concessione – valuterà la qualità artistica dei singoli progetti formulando apposita graduatoria. Verrà comunque accordata precedenza ai richiedenti che debbano provvedere alla tumulazione di salma di persona di famiglia, il cui decesso non risalga ad oltre cinque anni dalla data della presentazione richiesta.

NORME COMUNI PER LE CAPPELLE E LE EDICOLE

Art. 59

Manutenzione ordinaria e straordinaria

I concessionari di cappelle ed edicole e loro successori ed aventi diritto, sono tenuti in solido:

- a) a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni;
- b) ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno o indispensabile prescrivere per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
- c) di rimuovere eventuali abusi.

Nei casi indicati alle lettere a) e b) i concessionari, prima di procedere all'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere regolare autorizzazione dal Comune.

In caso di inadempimento a tali obblighi, si procederà, se del caso, a sensi dell'art. 55 T.U. della L.C.P. 3.3.1934 N. 383 e a termini del presente Regolamento, non esclusa la decadenza con le norme e modalità di cui all'art. 45 e successivi.

Qualora la costruzione, in tutto od in parte, sia dichiarata indecorosa o pericolante, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

Art. 60

Cellette-ossario nelle cappelle ed edicole

Nelle cappelle ed edicole i concessionari possono costruire degli ossari da destinarsi alla tumulazione dei resti mortuari di salme appartenenti al gruppo familiare o alla comunità.

Art. 61
Accessi alle cappelle ed alle edicole

Le chiavi dei cancelli d'entrata alle Cappelle od alle Edicole sono tenute esclusivamente dal Custode del Cimitero e dal Concessionario. Nessuno può entrare nella Cappella od Edicola, senza il consenso del Comune e del concessionario; è consentito passarvi esclusivamente per le esigenze del servizio, o per accedere alle Cappelle vicine, in quanto sia necessario, e sempre sotto la sorveglianza del Custode o dei suoi incaricati.

Art. 62
Dichiarazione di chiusura di cappelle ed edicole

La cripta di una cappella o di un'edicola viene dichiarata definitivamente chiusa quando vi siano stati deposti il cadavere od i cadaveri della persona o delle persone indicate nominativamente dal concessionario nell'atto di concessione, se tale risulti la sua volontà espressamente dichiarata.

Negli altri casi la cripta è dichiarata definitivamente chiusa quando siano occupati tutti i colombai apprestativi, od in mancanza di questi sia raggiunto il numero di feretri che può contenere.

Tale dichiarazione di definitiva chiusura risulterà da apposito verbale, il quale sarà conservato negli archivi del Comune, previa annotazione nei registri cimiteriali.

A richiesta degli eredi diretti dei concessionari, l'Amministrazione Comunale potrà tuttavia autorizzare la raccolta dei resti ossari dei defunti tumulati nelle cappelle o nell'edicola la cui morte risalga ad oltre cinquant'anni, per deporli in loculi dello stesso sepolcreto.

In tal caso gli eredi potranno acquisire il diritto d'uso dei sepolcreti resisi liberi, previa corresponsione della tariffa speciale stabilita nell'allegata tabella.

Art. 63
Raccolta resti mortali e concessione cellette-ossari

Le cellette ossario individuali raccolgono, in cassette metalliche o di altro materiale resistente ed idoneo all'uso, i resti ossari di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura, anche fuori Comune.

Non possono essere accordate in concessione se non sono trascorsi almeno 10 anni dalla data di morte e se la salma non risulti completamente mineralizzata.

Art. 64
Resti mortali non raccolti in cellette-ossario

Dietro presentazione di domanda e sempre che si tratti di defunti appartenenti al gruppo familiare del concessionario, si potrà concedere che ceneri o resti mortali siano deposti in colombai, tumuli, loculi di edicole e cappelle in concessione ai familiari stessi, dietro versamento del corrispettivo stabilito dalla tabella allegata.

CAPO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 65 Tipi di operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 66 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie hanno lo scopo di raccogliere i resti mortali per depositarli nell'ossario comune od in cellette - ossario a pagamento, rendendo così liberi i campi comuni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 61 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21.12.1942 N. 1880.

Art. 67 Esumazioni ordinarie

Due mesi prima che si compia il decennio dell'inumazione dell'ultima salma che fu sepolta in determinato comparto di fosse comuni, il Custode del Cimitero promuoverà, a mezzo del proprio Capo Ufficio, la pubblicazione di manifesto mediante il quale verrà resa nota l'ordinaria esumazione.

Le esumazioni si effettueranno in ordine progressivo di fossa, nelle date che verranno stabilite d'ufficio e comunicate trenta giorni prima della data stessa, mediante lettera con ricevuta ai familiari dei defunti da esumare.

Le famiglie hanno diritto di assistere all'operazione, della quale sarà presa nota nei registri del Custode del Cimitero.

Art 68 Deposizione di resti nell'ossario comune

I resti ossari per i quali non sia stata presentata richiesta di esumazione ai sensi dell'art. 67, saranno esumati trascorso un anno dalla data dell'avviso e saranno disposti nell'ossario Comune a norma dell'art. 64 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 69 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima dei termini indicati dall'art. 66 del presente Regolamento.

Non sono consentite esumazioni ed estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

Esse sono autorizzate dal Sindaco previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, a richiesta dei familiari, quando si tratti di spostare le salme nell'interno del Cimitero per dare una diversa sepoltura o per cremazione, o per essere trasferite in altri Comuni.

Possono inoltre essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria per sottoporre la salma ad autopsia o per accertamenti diagnostici od altre indagini.

Art. 70

Esecuzione delle esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, vengono eseguite dall'apposito personale del Cimitero con l'intervento dell'Ufficiale Sanitario o di un suo delegato, per le opportune prescrizioni di carattere igienico.

Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari, non possono essere eseguite nei mesi estivi, dal 1° Maggio al 30 Settembre.

Le esumazioni di salme di persone morte per malattia infettiva o contagiosa possono farsi, sempre nei mesi prescritti, decorsi almeno 2 anni dalla morte, purché l'Ufficiale Sanitario dichiari che l'operazione può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono soggette al pagamento della tassa di cui all'allegata tabella. Per le operazioni effettuate a richiesta dell'Autorità Giudiziaria, il 50% della tariffa sarà devoluta a favore del personale che ha effettuato l'operazione.

Art. 71

Estumulazione per traslazione feretri

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario, od un suo delegato, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Nel caso che i feretri non siano in buon stato di conservazione, si deve provvedere alla loro sostituzione ed al rivestimento metallico esterno a spese dei richiedenti.

Art. 72

Incenerimento materiali

Gli avanzi di indumenti e di feretri provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni sono raccolti e inceneriti in apposito luogo nell'interno del Cimitero.

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte della salma, indumenti od oggetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo e dall'art. 64 del R.D. 21.12.1942 N. 1880.

Art. 73 **Salme con oggetti da recuperare**

Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti nelle operazioni di esumazione o estumulazione, se richiesti dai familiari, sono a questi consegnati dal Custode del Cimitero, dopo il rilascio da parte degli interessati di regolare ricevuta da annotarsi su apposito registro.

Se non richiesti dai familiari:

- a) seguono i resti del defunto, nel caso che i resti stessi vengano tumulati in cellette-ossari individuali;
- b) sono consegnati, a cura del Custode del Cimitero, all'Ufficio Econmato del Comune, nel caso che i resti mortali vengano dispersi nell'Ossario comune.

I familiari, i quali ritengono che la salma da esumare o da estumulare porti con sé oggetti preziosi o ricordi che intendano recuperare, devono dare avviso al Custode del Cimitero prima delle operazioni ed intervenire alle operazioni medesime.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, la appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non richiesto dai familiari, che deve in ogni caso essere consegnato al Custode del Cimitero.

Art. 73/bis **Trasporti funebri**

Il trasporto funebre all'interno del Comune è effettuato come stabilito dalla Legge Regionale della Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e dal Regolamento Regionale della Lombardia 9 febbraio 2004, n° 6.

Il costo complessivo relativo al servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere, nei casi di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia attestati dai Servizi Sociali, rimane a carico del Comune che affiderà l'esecuzione dello stesso nei modi previsti dalla vigente normativa.

Nei casi in cui vi sia disinteresse da parte dei familiari, il servizio sarà svolto ai sensi del comma precedente, salvo eventuale rivalsa nei confronti degli obbligati.

Il Comune, tramite l'Ufficio Cimiteriale, determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti nonché il luogo e le modalità per eventuali soste.

CAPO VIII DELLE CREMAZIONI

Art. 74 Istituzione del servizio

Presso il Cimitero Civico è istituito un servizio crematorio per l'incenerimento dei cadaveri o resti di cadaveri per i quali sia stata rilasciata regolare autorizzazione da parte della Autorità Comunale, su domanda dei familiari, od aventi titolo, in base a testamento ed ai documenti di cui all'art. 59 del R.D. 21 Dicembre 1942 N. 1880.

Art. 75 Cremazioni

La cremazione dei cadaveri viene eseguita a cura del Comune, che destina a dirigerla il Custode Cimiteriale.

L'Ufficiale dello Stato Civile a cui gli interessati a norma del disposto dell'art. 59 del R.D. 21.12.1942 N. 1880 richiedono che un cadavere sia cremato, constatato l'adempimento delle condizioni prescritte di cui sopra, invece che il permesso di trasporto e seppellimento, rilascia sopra modulo speciale quello di trasporto e cremazione.

Se la salma da cremare proviene da altro Comune, la prescritta autorizzazione è di competenza del Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso.

Per la cremazione di salme di stranieri deve essere prodotto, in aggiunta ai documenti di cui all'art. 59 del Regolamento di Polizia Mortuaria specifico nulla osta del rappresentante diplomatico consolare, competente per giurisdizione territoriale, dello Stato cui apparteneva in vita il defunto.

Se la legge dello Stato, cui apparteneva il defunto, non prescrive la disposizione testamentaria, basterà la domanda dei parenti più prossimi.

Art. 76 Modalità per la cremazione ed assistenza

La cremazione è sempre a pagamento. Solo in seguito ad eventi del tutto eccezionali o calamità, essa, se ordinata dall'Autorità per motivi di igiene o sicurezza pubblica, sarà gratuita.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali, concordate le modalità del trasporto, e curato l'introito delle tasse prescritte, dispone quanto occorre perché l'incenerimento del cadavere possa aver luogo all'ora convenuta.

La cremazione non sarà effettuata se non trascorsi i termini legali fissati per il seppellimento.

A norma dell'art. 59 (3° comma) del Reg. Gen. di Polizia Mortuaria, la cremazione viene eseguita sull'intero feretro.

La famiglia, i parenti e gli amici del defunto possono assistere alla cremazione.

Art. 77 Cinerari

I residui del cadavere cremato, appena tolti dall'ara crematoria saranno riposti entro un'urna cineraria predisposta dalla famiglia, la quale verrà chiusa con suggello e trasportata a cura degli incaricati municipali nel luogo di destinazione nel Cimitero, o verrà consegnata all'incaricato del trasporto nel caso che le ceneri debbano essere altrove trasferite, osservate in tal caso le formalità prescritte dall'art. 60 del Regolamento di Polizia Mortuaria (21.12.1942 N. 1880). Sull'urna verrà scritto a vernice od inciso il nominativo del defunto, l'età e la data di morte.

L'urna potrà essere collocata in cinerari oppure in altra sepoltura cimiteriale.

La concessione è soggetta al pagamento della normale tariffa prevista dall'allegata tabella.

CAPO IX ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 78 Tipi di illuminazione

Sulle tombe ad inumazione nonché nelle cappelle, edicole, colombai, tumuli ed ossari è consentito ogni tipo di illuminazione votiva (cera, elettrica).

Art. 79 Lampade votive

È consentito, previa autorizzazione, di apporre lampade votive elettriche sulle tombe dei campi comuni, sui colombai, tumuli, ossari, cappelle ed edicole.

Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune con diritto di esclusività e può essere gestito in economia o mediante ditta appaltatrice.

Art. 80 Richiesta di allacciamento ed abbonamento

La richiesta di allacciamento e abbonamento alla rete di illuminazione elettrica votiva deve essere fatta dall'interessato al Custode del Cimitero se il servizio è gestito in economia od alla Ditta appaltatrice in caso di gestione appaltata.

In quest'ultimo caso, la Ditta appaltatrice dovrà presentare, per ogni impianto, apposito modulo compilato, che dovrà essere controfirmato dal Custode Cimiteriale.

Art. 81 Durata dell'abbonamento

La durata minima dell'abbonamento è di anni uno, prorogabile, per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta, da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza. L'abbonamento avrà decorrenza dal giorno del versamento del relativo canone e dovrà essere pagato sempre in via anticipata, o con un versamento unico annuale o anche in due rate semestrali.

Art. 82 Tariffe

Le tariffe per l'allacciamento e l'abbonamento sono indicate nell'allegata tabella e potranno essere modificate in relazione ai costi dell'energia elettrica, della mano d'opera, dei materiali impiegati. (tariffe determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 552 del 28/12/06 per l'anno 2007).

Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica. Sono invece escluse l'IGE e la tassa di quietanza.

Art. 83
Modifiche agli impianti

Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dall'accettazione di preventivo di spesa che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

Art. 84
Doveri dell'utente

È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazione all'impianto stesso.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo risarcimento del danno apportato e salvo la eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.

Il Comune o l'Impresa appaltatrice avrà la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo od abusi sugli impianti.

Art. 85
Cause di forza maggiore

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle rate di abbonamento e di pretendere rimborsi di sorta.

CAPO X
SERVIZI DI GIARDINAGGIO

Art. 86
Effettuazione dei servizi di giardinaggio

La formazione e la cura dei giardini sulle sepolture in genere, è effettuata oltrechè dal Comune (a mezzo dei propri giardinieri), dai privati.

Nell'esercizio di tale facoltà, devono essere rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti della tomba o dell'area in concessione, e di manomettere il terreno o di collocare piante d'alto fusto.

Per i servizi effettuati dai giardinieri comunali, saranno dovute le tariffe di cui all'allegata tabella.

Art. 87
Rimozione piante o fiori

Il Custode del Cimitero ha la facoltà di far rimuovere le piante o fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.

Gli addobbi di foglie e di fiori ornamentali, devono essere rimossi quando presentino aspetto indecoroso.

Art. 88
Giardinieri di professione

I giardinieri di professione od i loro dipendenti, chiamati a prestare la loro opera dai privati, dovranno indossare una tuta da lavoro con la scritta "giardiniere" ed essere in possesso di documento rilasciato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, comprovante la qualifica e l'incarico.

CAPO XI IMPRESE E LAVORI NEL CIMITERO

Art. 89 Imprese appaltatrici del Comune

I titolari delle Imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati di appalto.

Art. 90 Ditte e imprese private: registro matricola

Per l'esecuzione di restauri, riparazioni, cripte aggiuntive nei tumuli, ornamentazioni, manutenzione relative alle sepolture sia ad inumazione che a tumulazione, cappelle, edicole, i concessionari possono valersi dell'opera di privati esecutori, a loro libera scelta, fatta eccezione per quei lavori che sono di esclusiva competenza del Comune.

Nessuna ditta può essere ammessa ad eseguire le suddette opere, se prima non abbia ottenuta l'iscrizione nell'apposito registro matricola, tenuto dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Art. 91 Documenti richiesti

Per essere iscritte a tale registro matricola, le Ditte od Imprese interessate, dovranno presentare regolare domanda in bollo alla Amministrazione Comunale, corredata dai seguenti documenti:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio e Industria e, per le ditte artigiane, anche agli Albi Artigianali di cui alla Legge 25.7.56 N. 860;
- b) dichiarazione di iscrizione nei ruoli delle Imposte di R.M. e Complementare, rilasciata dal competente Ufficio, oppure presentazione delle cartelle esattoriali;
- c) iscrizione all'Istituto della Previdenza Sociale;
- d) iscrizione all'Istituto Nazionale Ass. Infortuni sul lavoro;
- e) iscrizione alle Casse Mutue e Malattie.

Per le Ditte o Imprese che sono già iscritte nell'elenco degli appaltatori del Comune sarà valida, in sostituzione dei documenti di cui sopra, una dichiarazione comprovante tale iscrizione da rilasciarsi dal competente Ufficio Comunale.

Art. 92 Riconoscimento e pubblicazioni all'albo

Ai titolari delle Ditte od Imprese iscritte nel registro matricola di cui sopra, verrà rilasciata dal Comune una tessera di riconoscimento.

All'Albo del Cimitero verrà esposto l'elenco delle ditte od imprese iscritte nel registro matricola.

Art. 93 Cancellazione dal registro matricola

L'Amministrazione Comunale ricuserà l'iscrizione nel registro matricola alle Ditte od Imprese sprovviste dei requisiti richiesti

È pure facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre la cancellazione, a tempo indeterminato o temporaneo, delle Ditte e Imprese iscritte, per gravi infrazioni od inosservanza delle norme disciplinari previste dal presente Regolamento.

In caso di cancellazione dall'albo, verrà data agli interessati comunicazione del provvedimento, con invito a produrre giustificazione.

Art. 94 Divieti

Alle Ditte e Imprese Autorizzate all'esecuzione di lavori per conto di privati, è vietato svolgere nel Cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorretta.

Art. 95 Responsabilità

Gli esecutori di lavoro per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 96 Recinzione aree

Nella costruzione di edicole, la Ditta o l'Impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole, costruito a regola d'arte.

È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Custode del Cimitero. In ogni caso la Ditta o l'Impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 97 Mezzi per il trasporto di materiali

I carri e gli autoveicoli per il trasporto di materiali non potranno rimanere nel Cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.

Lungo i viali non potranno transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni ed ai monumenti.

Art. 98
Materiali di scavo

I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal Cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori od ammucchiati nei luoghi e nei modi che verranno indicati dal Custode del Cimitero.

Art. 99
Personale dipendente da imprese private

Il personale alle dipendenze delle suddette Ditte o Imprese deve, sotto pena di allontanamento dal Cimitero in caso di inadempienza, attenersi scrupolosamente a tutte le norme disciplinari prescritte dal presente Regolamento.

Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto di tela, con divieto per ragioni di rispetto al luogo, di rimanere in calzoncini o canottiera.

Art. 100
Orari di lavoro

- a) Le Ditte e Imprese che eseguono lavori nell'interno del Cimitero per conto di privati, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del Cimitero, previsto dal Regolamento.
- b) È vietato eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal tecnico comunale incaricato della direzione dei lavori.
- c) Non potranno essere iniziati lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni festivi.
- d) Nei due giorni precedenti e nei due susseguenti il giorno dei defunti, è fatto divieto, a chicchessia, di eseguire nell'interno del Cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti.

Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle Imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

CAPO XII POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 101 Orario di apertura e di chiusura

L'orario di apertura e di chiusura del Cimitero per il pubblico è il seguente:

- | | | | |
|--------------------|----|-------------|------------------------------------|
| - dal 1° gennaio | al | 28 febbraio | dalle 8 alle 17 |
| - dal 1° marzo | al | 30 aprile | dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 18 |
| - dal 1° maggio | al | 31 agosto | dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 19 |
| - dal 1° settembre | al | 31 ottobre | dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 18 |
| - dal 1° novembre | al | 31 dicembre | dalle 8 alle 17. |

Nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali dei mesi di Luglio ed Agosto l'orario di apertura viene anticipato alle ore 6.

La tabella degli orari resta affissa in continuità all'albo del Cimitero.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali farà avviso sulla stampa di ogni variazione stagionale.

Art. 102 Norme per i visitatori

Nel Cimitero è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) consumare cibi, fumare, tenere contegno chiassoso, correre;
- b) introdurre cesti od involti salvo contengano oggetti da collocare sulle tombe con regolare autorizzazione;
- c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto di pertinenza propria o d'altri senza averne data preventiva comunicazione al Custode;
- f) calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe, imbrattare monumenti e fabbricati e turbare o impedire la circolazione dei cortei dei dolenti;
- g) disturbare, in qualsiasi modo, i visitatori, ed in specie, fare loro offerta e vendita di servizi, di oggetti e di fiori, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; appendere o affiggere o distribuire avvisi, quadri di qualsiasi genere e fare collette (tale divieto si intende particolarmente rivolto al personale comunale addetto al Cimitero o alle dipendenze delle Imprese e a quanti svolgono attività lavorativa nel Cimitero stesso);
- h) prendere fotografie o copiare opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori sulle tombe di privati, senza l'autorizzazione dei concessionari.

Art. 103
Divieto di ingresso

È vietato l'ingresso ai fanciulli minori degli anni 12 che non siano accompagnati da persone adulte, a chi porti con sé cani od altri animali, a chi sia in stato di ebbrezza o vesta indecentemente o eserciti la questua.

Art. 104
Segnali di chiusura

Al segnale di chiusura del Cimitero, dato mediante il suono della sirena quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso verranno chiusi e nessuno, ad eccezione degli addetti alla Polizia Urbana, Vigilanza Sanitaria e Giudiziaria nell'esercizio dei loro compiti istituzionali, potrà più entrare, mentre i visitatori e i lavoranti che si troveranno nell'interno dovranno portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

Art. 105
Circolazione veicoli

Nell'interno del Cimitero non è ammessa la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono per il trasporto dei materiali da costruzione.

Saranno ammesse anche le carrette dei fioristi incaricati di servizi su commissione.

Il Direttore del Settore competente potrà concedere a persone portatrici di disabilità, munite di idonea documentazione, il permesso per accedere al Civico Cimitero con veicoli privati, limitatamente ai giorni feriali. Nei giorni festivi, sempre che l'afflusso dei visitatori sia tale da poterlo permettere ed il personale addetto alla guida possa assentarsi dall'ufficio, rimane a disposizione la "vettura di cortesia".

Art. 106
Cimiteri suburbani

Sono estese, in quanto applicabili, ai Cimiteri suburbani, tutte le norme del presente Regolamento del Cimitero Civico.

Per le tariffe delle varie concessioni, si rimanda alla apposita tabella allegata.

Le tariffe accessorie per prestazioni varie sono uguali a quelle praticate per il Cimitero Civico.

Ad ogni Cimitero suburbano è addetto un Custode-affossatore con le attribuzioni previste dal Reg. Pol. Mort. 21.12.1942 N. 1880 e dal presente Regolamento.

Detto Custode dipende direttamente dall'Ispettore Urbano e riferisce al medesimo ed all'Ufficiale Sanitario ogni esigenza o inconveniente di servizio.

Art. 107
Responsabilità del Comune

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni, furti, o danneggiamenti alle sepolture.

Art. 108
Infrazioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, nonché i comportamenti illeciti che causano danni a terzi, quando non costituiscano reato previsto dal Codice Penale, saranno punite quali contravvenzioni ai sensi degli artt. 106 e successivi del T.U. della L.C.P. N. 383 e dell'art. 358 del T.U. Leggi Sanitarie 27.7.1934 N. 1265 e successive modificazioni, con un minimo di L. 500.= ad un massimo di L. 200.000.= a seconda della gravità dei casi.

Art. 109

Il Presente Regolamento entrerà in vigore non appena sarà approvato dall'Autorità Tutoria e da quel giorno verrà abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria deliberato dal Consiglio Comunale in data 30.4.1896 ed approvato dalla G.P.A. il 14.4.1897 sotto il N. 3770 Div. 5[^], nonché tutte le successive deliberazioni di questo Municipio che si riferiscono al Servizio di Polizia Mortuaria.

Per tutto ciò, poi, che non sia stato sufficientemente disciplinato col presente Regolamento si ricorrerà alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. 21.12.1942 N. 1880 ed altre Leggi in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

CONCESSIONE DI AREE AL CIVICO CIMITERO PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA

SCHEMA DI DISCIPLINARE

Art. 1

Nel Civico Cimitero possono venir concesse, in perpetuità, aree per la costruzione di cappelle di famiglia in zone a ciò destinate. Le cappelle dovranno essere edificate secondo lo schema di progetto predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 2

I diritti di sepoltura nelle tombe di famiglia sono disciplinati dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (art. 37 e seguenti).

Art. 3

La concessione dell'area destinata alla erezione di cappelle di famiglia è di competenza del Sindaco al quale dovrà essere inoltrata la relativa domanda in carta da bollo. Ottenuta la concessione l'acquirente dovrà provvedere entro 10 giorni dalla comunicazione al relativo pagamento presso la Cassa Comunale della somma stabilita. Scaduto tale termine la concessione si riterrà senz'altro decaduta.

Art. 4

Le aree date in concessione hanno dimensioni prestabilite ed invariabili di circa metri 6,80x7,30 per la cappella di testata a tre portali, di circa metri 7,20x7,20 per la cappella di testata ad un portale e di circa metri 3,00x6,10 per quelle intermedie.

Le cappelle laterali saranno costituite dal solo vano fuori terra, quelle intermedie saranno costituite da due vani, uno dei quali completamente interrato con accesso diretto dal sovrastante locale a mezzo di botola.

Entrambe dovranno essere erette su di una platea di fondazione in calcestruzzo di cemento parzialmente armato dello spessore minimo di cm. 50 alla profondità che richiederà la natura del terreno.

La muratura perimetrale di fondazione e del vano interrato sarà in calcestruzzo di cemento convenientemente armato, dello spessore di cm. 40 mentre quella in elevazione fuori terra sarà pure in calcestruzzo di cemento dello spessore prescritto dai disegni di progetto ed esecutivi.

Le divisioni orizzontali e verticali dei loculi nell'interno delle cappelle saranno realizzate da solette in calcestruzzo di cemento dello spessore di cm. 10 intonacate con malta di cemento.

La chiusura dei loculi sarà eseguita in muratura di mattoni pieni dello spessore minimo di cm. 12 intonacati.

Il tetto poggiante sul soffitto delle cappelle, sarà costituito da muretti a gelosia, tavelloni forati, caldana, manto di impermeabilizzazione con sovrastante copertura in lastre di rame dello spessore di 8/10.

I canali di gronda ed i pluviali a vista saranno in rame, spessore 8/10.

I pluviali incassati saranno in plastica - serie pesante (U.N.I. 5443 - 64 tipo 302) resistenti a pressione idrostatiche saltuarie fino a 2,5 Kg./cm. 2 diametro 0 125 mm.

Le solette (soffitto e pavimento) dovranno essere in latero cemento armato.

Tutti i prospetti, pilastri, lesene, timpani, modonature, gronde gradinate dovranno essere in calcestruzzo bianco bocciardato.

Il cancello sarà in ferro battuto come da disegno.

Il tutto dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte rispettando le caratteristiche, le misure e le forme prescritte dai disegni di progetto ed esecutivi.

Art. 5

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di addossare alla parete posteriore delle cappelle, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, sia durante la costruzione che ad opera ultimata, la serie di ossari evidenziati nei disegni di progetto; le modifiche alla parete già rivestita, le solette di divisione ed i rivestimenti saranno eseguiti a cura e spese dell'Amministrazione.

Art. 6

È in facoltà dei concessionari riunirsi in consorzio per l'esecuzione dei lavori relativi a due o più cappelle, sempre che queste siano contigue e che i lavori stessi non pregiudichino od intralcino, ritardandola, la costruzione di altre cappelle la cui concessione sia stata rilasciata in data antecedente.

I singoli concessionari o i consorziati possono demandare all'Amministrazione Comunale l'organizzazione e la direzione dei lavori di costruzione delle cappelle qualora il numero delle stesse superi il 50 per cento di quelle comprese nell'intero braccio.

L'eventuale Direzione dei Lavori è limitata alle strutture ed alle finiture esterne prescritte dai disegni di progetto.

Art. 7

È demandato all'Ufficio Tecnico del Comune l'esame e il nulla osta del progetto di arredamento e delle finiture interne, salva sempre la facoltà di superiore decisione del Sindaco e della Giunta Municipale.

Non è permesso l'inizio di alcuna costruzione prima della concessione dell'area da parte del Sindaco.

Art. 8

La costruzione delle cappelle dovrà essere ultimata entro un anno dal giorno della data di concessione definitiva.

Nel caso che il concessionario esegua la struttura o la finitura delle cappelle con misure e caratteristiche difformi da quelle prescritte è tenuto a modificarle a proprie spese uniformandole al progetto entro due mesi dall'ingiunzione. Trascorso tale termine la concessione si intenderà revocata e per la mancata osservanza delle norme da parte del concessionario della cappella, il Comune a titolo di indennizzo per il subito vincolo dell'area e per la inosservanza dei patti, incamererà un terzo della somma versata, restando di proprietà del Comune e quindi senza obbligo di indennizzo tutti i materiali e le opere che risultassero in sito alla data della revoca.

Nel caso che il concessionario dell'area della cappella non provveda ad iniziare ed ultimare entro il termine prescritto di un anno la costruzione delle cappelle, il Comune incamererà l'intera quota e la concessione si intenderà revocata restando di proprietà del Comune senza obbligo di indennizzo tutti i materiali e le opere che risultassero in sito alla data della revoca.

È riservato al Sindaco di concedere, in casi eccezionali, eventuali proroghe ai periodi fissati col presente articolo per la modifica o l'ultimazione delle opere.

Art. 9

È fatto obbligo al concessionario di non intraprendere lavori nel recinto del Cimitero senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Ispettorato Urbano al quale deve essere segnalato il nominativo dell'Impresa cui è affidata la costruzione della Cappella di famiglia, nominativo che dovrà essere di pieno gradimento dell'Amministrazione Comunale.

L'Impresa dovrà impegnarsi in solido col concessionario, ad osservare tutte le norme che le saranno fissate per assicurare il massimo ordine al Sacro Recinto.

A garanzia di questo impegno il concessionario o la Impresa dovrà depositare nella Cassa Comunale la somma di £. 200.000.=, somma che verrà restituita ad opera eseguita e dopo rimossa ogni eventuale eccezione.

Per la costruzione delle cappelle è vietato occupare anche temporaneamente altra area al di fuori di quella fissata di volta in volta e secondo i casi dall'Ufficio Tecnico Comunale. È fatto obbligo all'Impresa di recingere con idonei ed estetici steccati tutto il cantiere di lavoro.

L'Ufficio Tecnico Comunale, all'atto della concessione dell'area, fisserà il periodo in cui potrà permanere il suddetto steccato ed indicherà i percorsi all'interno del Cimitero che l'impresa potrà utilizzare per il trasporto dei materiali.

I mezzi per il trasporto dei materiali dovranno essere di modesta portata, potranno rimanere nel Sacro Recinto solo il tempo necessario per lo scarico e non dovranno essere parcheggiati nei viali.

I lavori di costruzione ed i trasporti dovranno essere completamente sospesi nei giorni festivi, nelle ore pomeridiane dei sabati, nei giorni di pubbliche onoranze e nel periodo dal 25 ottobre all'8 novembre.

Per i danni che non venissero diligentemente riparati dall'Impresa o dal concessionario verranno effettuate dal Comune adeguate trattenute dal sopracitato deposito di Lit. 200.000.=.

Per l'inadempienza alle disposizioni di cui al presente articolo verranno applicate le contravvenzioni in base al Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ILLUMINAZIONE ELETTRICAVOTIVA PRESSO IL CIVICO CIMITERO

- 1) L'abbonamento ha la durata di anni uno e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenisse regolare disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
- 2) Al canone di abbonamento è aggiunta l'I.V.A.. Il contraente non è tenuto a nessun versamento agli incaricati della materiale esecuzione degli impianti.
- 3) Nel canone di abbonamento è compreso il ricambio gratuito delle lampadine bruciate. Alla loro sostituzione si provvederà dopo che il contraente ne avrà fatta segnalazione all'Ufficio Comunale. Il canone dovuto per il primo impianto è a corrispettivo dei materiali necessari, lampade comprese, per l'adduzione della corrente alla lampada stessa. Non è invece compresa la fornitura degli apparecchi decorativi che potranno essere acquistati presso il libero mercato.
- 4) È fatto divieto agli utenti di asportare o comunque cambiare la lampadina o manomettere l'impianto. Il Comune non assume responsabilità per eventuale interruzione dell'energia elettrica dovuta a guasti dell'impianto causati da forza maggiore o da sospensione nell'erogazione dell'energia da parte dell'Azienda Elettrica Municipalizzata.
- 5) Il pagamento del canone di abbonamento dovrà essere effettuato sul modulo inviato dall'Ufficio Polizia Cimiteriale. Se entro la fine dell'anno l'utente non avrà corrisposto il canone dovuto, il Comune provvederà alla rimozione dell'impianto, fatte salve le azioni per il recupero della somma dovuta. Il ripristino sarà effettuato dopo il nuovo pagamento delle spese di allaccio e del canone dovuto.
- 6) Ad ogni mutamento di indirizzo l'utente è pregato di darne tempestiva comunicazione al preposto ufficio comunale.
- 7) In caso di trasferimento della salma ad altro sepolcreto, verrà fatta variazione sulla scheda di contratto e sarà dovuta al Comune la somma all'uopo stabilita.
- 8) Il Comune si riserva di modificare, dopo ciascun anno, l'ammontare del canone di abbonamento, tenuto conto degli aumenti che potranno intervenire nei costi dell'energia, dei materiali e della mano d'opera.